



Venerdì 16/01/2015

Obesità, disabilità e Amministrazione di Sostegno. Cosa cambia?

A cura di: Studio Legale Magri

L'obesità può essere considerata una forma di disabilità.

Lo stabilisce una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 18 dicembre 2014, che apre così nuovi importanti scenari in materia di tutela delle persone disabili.

Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia Europea riguardava, in particolare, una questione relativa all'interpretazione della direttiva 2000/78/CE e alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La sentenza in esame stabilisce che tale direttiva deve essere interpretata nel senso che lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un «handicap», ai sensi di tale direttiva, qualora determini una limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori.

In altre parole, l'obesità può essere considerata una disabilità (non di per sé, ma solo) se, insieme ad altri fattori, determina una discriminazione sul piano professionale e lavorativo.

Si tratta di una decisione certamente destinata a far discutere, soprattutto se si considerano le ripercussioni che essa potrebbe avere sul piano lavorativo e dell'economia degli Stati europei.

Obesità e Amministrazione di Sostegno

L'orientamento della Corte di Giustizia Europea costituisce un punto importante per i diritti dei disabili.

Qualora tale interpretazione venisse accolta anche dai Tribunali italiani, anche chi è affetto da obesità potrà ricorrere a strumenti di tutela, in particolare quello dell'Amministrazione di Sostegno, fino ad oggi destinati ad altri tipi di patologie.

L'art. 404 c.c. stabilisce, infatti, che si possa nominare un amministratore di sostegno a favore di chiunque, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Sulla base della posizione della Corte di Giustizia Europa, che non potrà in futuro essere ignorata da Tribunali Italiani, le persone affette da tale patologia (nei limiti di cui si è detto, ossia, purché ciò determini una discriminazione) potranno richiedere di essere assistite e tutelate attraverso la nomina di un Amministratore di Sostegno.

Avv. Matteo Magri

Fonte: <http://www.studiolegalemagri.it>